



Anaao Assomed: il blocco del pagamento previsto nella spending review è illegittimo

Quando le ferie si monetizzano

Obbligo di rispetto della normativa comunitaria in caso di fine rapporto

Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 135/2012, che pone divieto di monetizzazione dei giorni di ferie non goduti sino ad allora concessa nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, è contrario a quanto dettato dal Parlamento europeo nella Direttiva 2003/88 Ce ed è a nostro avviso illegittimo.

La Direttiva 2003/88 Ce ha come caratteristica di essere: «sufficientemente chiara e precisa», non per intuizione soggettiva, ma perché la Corte di Giustizia europea ha più volte ribadito la sua «automaticità» in molte sentenze (Jaeger, Simap, Delas).

Tale automaticità, la rende vincolante nei rapporti tra Stato e cittadini; cioè la Comunità vincola i Governi dei Paesi membri ad applicare le Direttive nei rapporti con i cittadini dell'Unione europea.

Il principio dell'effetto diretto delle norme comunitarie non riguarda soltanto i giudici ma anche le pubbliche amministrazioni. Quindi tutte le autorità nazionali, e non

solo i giudici in sede contenziosa, ma anche tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali (quindi per intenderci anche i direttori generali e i loro delegati), sono tenute ad assicurare l'immediata applicazione (Corte di cassazione, sentenza n. 389/1989).

Ma non basta, la Corte di Giustizia europea ha anche riconosciuto l'obbligo degli Stati membri di risarcire i cittadini per la mancata o scorretta attuazione delle Direttive (Fuss 2).

La Corte di giustizia europea già nel 1978 aveva stabilito per i «giudici nazionali l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria». (106/77 Simmenthal)

Qualche anno dopo, la Corte Costituzionale ha confermato il principio della disapplicazione del diritto interno da parte dei giudici comuni: i giudici italiani hanno dunque

il dovere di applicare, in questi casi, la norma europea (sentenza n. 170/1984).

All'articolo 5 della legge 135/2012 il comma 8 recita: «Le ferie ... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Cosa dice invece la 2003/88 CE in relazione alle ferie? L'articolo 7 comma 2 di tale Direttiva, recita come segue: «Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

Nessuna deroga è prevista (nell'articolo 17 della 2003/88 Ce) riguardo all'articolo 7 della stessa Direttiva. La Corte di giustizia ha

confermato più volte il dato della «non derogabilità» dell'articolo 7 (su tutte le cause riunite C-229/11 e C-230/11).

Per cui si deduce che le disposizioni di legge (articolo 5, comma 8, della legge 135/2012) del Governo italiano sono del tutto in contrasto e dunque, per la prevalenza della normativa comunitaria, sono illegittime. Qualsiasi referente della pubblica amministrazione, di ogni ordine e grado, è tenuto al rispetto e alla applicazione di quanto previsto dalla Direttiva (2003/88 CE) e automaticamente deve disapplicare qualsiasi legge nazionale ostativa o contraria. Per concludere:

1. l'articolo 5, comma 8, è illegittimo non essendo prevista la facoltà di deroga di quanto stabilito nella Direttiva europea (2003/88 CE) all'articolo 7;

2. i direttori generali (quali referenti della Pubblica amministrazione) sono tenuti all'applicazione diretta della Direttiva europea e di conseguenza alla disapplicazione tra gli altri del comma 8 dell'articolo

5 della legge 135/2012;

3. in caso di contenzioso i giudici nazionali hanno il dovere di disapplicare la Legge italiana (anche se successiva alla Direttiva stessa) e quindi a concedere la monetizzazione di quanto residuale (nei casi previsti);

4. i pubblici dipendenti hanno la facoltà non solo di chiederne l'immediata applicazione ma anche di avanzare richieste di risarcimento per «il diritto negato» in sé, a maggior ragione quando la negazione si sostanzia utilizzando la prerogativa non disponibile, per gli Stati membri della Comunità europea, di utilizzare forme derogatorie per ottenere un vantaggio nei confronti dei propri cittadini/dipendenti.

Sergio Costantino

Segretario aziendale Anaao Assomed
Policlinico di Milano

Carlo Palermo

Segretario regionale Toscana,
Coordinatore segretari regionali
Anaao Assomed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ADEMPIMENTI IN CASO DI ELEZIONE

Quali adempimenti devono essere posti in essere da parte delle Amministrazioni in caso di carica elettiva a consigliere comunale?

(F.C.)

Per le cariche elettive a livello locale il Dlgs 267/2000 dispone che i periodi di aspettativa concessi, sono da considerare come servizio utile a tutti gli effetti (articolo 81). Tali aspettative comportano l'obbligo dell'effettivo versamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo e il calcolo della contribuzione verrà effettuata sulla retribuzione cui l'interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo. Detto ciò, nel caso in esame si fa presente che ai sensi dell'articolo 86 Dlgs 267/2000 per i consiglieri comunali di un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti è l'amministrazione locale, presso cui viene svolto il mandato elettivo a dover adempiere direttamente all'obbligo contributivo, in sostituzione dell'ente datore di lavoro.

E QUANTE DOMANDE PER IL RISCATTO

Sono un medico dipendente iscritto all'Inpdap. Gli iscritti a questo istituto previdenziale possono presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso periodo, o per differenti periodi? Possono chiedere il riscatto di un periodo, poi rinunciare e, successivamente riproporre la stessa domanda?

(S.A.)

Sì, gli iscritti a questo Istituto, oggi Inpdap-Inps, possono presentare più di una domanda di riscatto per lo stesso periodo, o per differenti periodi. Oppure, possono chiedere il riscatto di un periodo, poi rinunciare e, successivamente, riproporre la stessa domanda. In questi casi l'Inpdap determinerà il contributo di riscatto sempre con riferimento alla data di presentazione di ogni domanda. Una dichiarazione di rinuncia al periodo oggetto di riscatto è valida solo per la domanda alla quale si riferisce il provvedimento stesso e non anche per le successive ed eventuali domande di riscatto.

E CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALL'INPDAP

Vorrei notizie più dettagliate in merito al contributo dello 0,35% del Fondo Credito dell'Inpdap.

(A.T.)

SANITÀ RISPONDE

Per facilitare i lettori, i quesiti dovranno specificare l'area di interesse, identificandola nel modo seguente:

- A** Lavoro e professione
- B** Organizzazione e gestione
- C** Diritti, doveri, etica
- D** Fisco
- E** Previdenza
- F** Sanità privata

I quesiti possono essere inviati tramite fax al n. 0630226484 o all'indirizzo e-mail: redazione.sanita@ilssole24ore.com oppure possono essere spediti a:
Il Sole-24 Ore Sanità, "Sanità Risponde"
Piazza Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma

Il contributo dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile da destinare al fondo credito, disposto dal Tu approvato con Dpr 1032/1973 all'articolo 37, come modificato dall'articolo 1, comma 245, della legge 662/1996, è obbligatorio per tutti gli iscritti all'Inpdap. Inoltre si precisa che il decreto ministeriale attuativo n. 463 del 28 luglio 1998 all'articolo 6, 1° capoverso, prevede l'obbligo d'iscrizione al Fondo di cui trattasi «fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa».

a cura di Claudio Testuzza

D POSSIBILITÀ DI RIMBORSO IRAP

L'azienda farmaceutica per cui lavoro impiega un numero rilevante di dipendenti. L'istanza per il rimborso dell'Irap sul costo del personale per gli anni precedenti, prevista dal Dl 16/2012 potrebbe, perciò, essere una buona opportunità. È possibile avere qualche indicazione operativa?

(N.P.)

L'articolo 4, comma 12, del Dl 16/2012 ha introdotto la possibilità di richiedere a rimborso la maggiore Ires versata per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (le cui spese, dal 2012 sono deducibili analiticamente dal reddito di impresa). Il Prov-

vedimento dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2012, n. 2012/140973 ha poi precisato che potrà essere richiesta a rimborso l'Irap versata (principio di cassa) e relativa ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del Dl 16/2012 non fossero decorsi 48 mesi dal pagamento del saldo. Per l'effetto, è ammesso in deduzione dall'Ires un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997 (contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzioni forfetarie spettanti per i lavoratori a tempo indeterminato, contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, spese relative ad apprendisti, disabili ecc.). Nel caso in cui, nel periodo d'imposta considerato, siano stati sostenuti anche interessi passivi, all'impresa spetterà anche la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap pagata. Venendo ai passaggi operativi, si tratta perciò di identificare il costo del lavoro in deducibile, determinare l'Irap derivante dal costo del personale, operare il rapporto tra l'imposta sul personale e il totale dell'Irap dovuta, quantificare l'Irap deducibile e, conseguentemente, la minore Ires da chiedere a rimborso. L'istanza va presentata unicamente con modalità telematiche, facendo uso dell'apposito modello di rimborso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e in grado di generare il software da inviare secondo il programma di trasmissione allegato al citato Provvedimento (per le imprese residenti in Toscana, come quella per cui lavora il lettore, l'invio potrà avvenire solo a partire dalle ore 12:00 dei giorni 4 e 5 febbraio 2013).

D CERTIFICAZIONE DELLE CONSULENZE

Mi è stato riferito che le certificazioni per le consulenze con dipendenti pubblici devono ora essere inviate entro 15 giorni dal pagamento del compenso. È corretto?

(A.C.)

In effetti, a decorrere dal 28 novembre 2012, la legge 190/2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione Pa), ha modificato l'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Conseguentemente, le comunicazioni alle amministrazioni di appartenenza dell'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici non vanno più effettuate cumulativamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, ma «entro 15 giorni dall'erogazione del compenso».

a cura di Alberto Santi